

ALLEGATO "A": [..]

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società per Azioni denominata:

"ECOSUNTEK S.P.A."

ARTICOLO 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Gualdo Tadino.

2.2 L'organo amministrativo è competente a decidere sulla creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti nell'ambito territoriale del Comune di Milano o al di fuori di esso limitatamente al territorio nazionale.

2.3 La creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti al di fuori del territorio nazionale è di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

2.4 Il mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto, ma in tal caso gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione dell'avvenuta modificazione presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 - DOMICILIO

3.1 Il domicilio dei soci al fine dello svolgimento dei rapporti con la società è quello che risulta dal Libro soci.

ARTICOLO 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e, potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 5 - Oggetto

5.1 La società ha per oggetto attività di:

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- produzione, **approvvigionamento**, trasporto, trasformazione, stoccaggio, **distribuzione**, **acquisto** e vendita dell'energia elettrica da **fonti rinnovabili**;
- consulenza e studi di fattibilità, progettazione, installazione, manutenzione di impianti fotovoltaici, solare termico, eolici, cogenerazione, trigenerazione, miniidroelettrico, energie alternative ed innovative;
- installazione, vendita al minuto e all'ingrosso, produzione, completamento, revisione, riparazione e manutenzione impianti idrotermosanitari, elettrici ed elettronici, di ventilazione, di condizionamento, di refrigerazione, impianti di allarme, impianti telefonici, trasmissione dati ed altri impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini;
- protezione scariche atmosferiche, installazione e riparazione di impianti antincendio in edifici civili e non;
- assemblaggio e cablaggio di quadri elettrici;

- fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricità;

- distribuzione di gas di tutte le nature e specie, distribuzione e produzione di aria compressa, trattamento, depurazione e fornitura di sistemi di depurazione di acque e materiali inquinanti;

- studio, realizzazione, registrazione ed utilizzazione di brevetti e privative industriali in genere, suscettibili di qualsiasi utilizzazione in campo industriale, agricolo, commerciale, dei servizi;

- concessione di licenze e diritti di utilizzo in genere su tali privative, l'assunzione di tali diritti di utilizzo su tali brevetti, privative, opere di ingegno in genere.

- automazione industriale, domotica,

- consulenza per la internazionalizzazione dell'impresa,

- consulenza per progetti di sviluppo aziendale;

- assemblaggio di computers;

- offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà operare anche in veste di e.s.co. (energy service company) per la promozione dell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante la tecnica del t.p.f. (third party financing) e del p.f. (project financing) ed il raggiungimento del risparmio energetico offrendo anche servizi integrati per la realizzazione e la gestione degli interventi nel settore delle energie rinnovabili;

- La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché la commercializzazione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi;

- la commercializzazione di materiali di consumo per la raccolta, lo stoccaggio il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti gassosi, liquidi e apparecchiature ed impianti attinenti ai settori sanitari ed a quelli che possono rientrare nella salvaguardia dell'ambiente;

- la produzione, il commercio e la gestione di tecnologie;

- la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione di servizi e consulenze nei seguenti campi di attività: rifiuti solidi urbani ed assimilabili, rifiuti industriali, depurazione e trattamento acqua ed aria;

- la gestione e/o la commercializzazione di prodotti informatici collegati alla gestione e controllo dell'ambiente del territorio in ogni suo aspetto;

- il monitoraggio di acque superficiali, profonde e marine;

- il commercio e il riutilizzo di rifiuti, materiali recuperabili e preziosi ed ogni altro materiale ritenuto di interesse derivante dalle attività anzidette;

- pianificazione, gestione, smaltimento ed esecuzione di opere di bonifica di manufatti e siti contaminati in genere ed in particolare da amianto, di aree ed impianti comunque inquinati;

- opere di impermeabilizzazione, ripristino edile ed ambientale e di edilizia in genere;
- servizi di analisi ambientale e territoriale chimiche, fisiche, batteriologiche e merceologiche;
- l'espletamento di servizi, studi, indagini, e ricerche di mercato su prodotti, apparecchiature e impianti in materia di igiene e salvaguardia ambientale, sicurezza del lavoro ed in ogni altro campo ad essi connesso;
- la realizzazione, la fornitura, la gestione di impianti di depurazione di acque ed aria per usi civile ed industriali, progettazione, realizzazione e commercializzazione di articoli in qualsiasi tipo di materiale nonché dei relativi accessori, di articoli inerenti i settori della sanità e quelli ecologici e della tutela dell'ambiente;
- l'attività di costruzioni e montaggi di carpenterie metalliche strutturali e di copertura;
- l'attività di ripristino ambientale in genere ed in particolare preparazione dei terreni, rimboschimenti ed opere anche agricole comunque collegate;
- l'attività di bonifica e/o restauro di qualsiasi ambiente, struttura e manufatto;
- acquisto, costruzione, realizzazione, manutenzione di immobili sia civili che industriali;
- costruzioni stradali, movimento terra e qualsiasi attività nel campo delle costruzioni civili, industriali ed idrauliche;
- acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di beni immobili e loro porzioni, rustici e urbani di uso industriale, commerciale, civile ed anche edilizia convenzionata, economica e popolare.
- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale - con esclusione dello svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 58/1998 - nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico.

5.2 Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia al minuto che all'ingrosso.

5.3 La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali e industriali, bancarie, ipotecarie e immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Art. 6 Capitale - Azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 2.487.526,66 (duemilioni quattrocentottantasettemilacinquecentoventisei/66) suddiviso in numero 1.492.476 (un milione quattrocentonovantaduemilaquattrocentosettantasei) azioni ordinarie prive del valore nominale.

6.2 È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.

6.3 Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia-MAC, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia-MAC"), il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento AIM".

6.4 Fermo restando che ciascuna categoria di azioni deve essere costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi diritti, è prevista la possibilità mediante modifica statutaria, di creare speciali categorie di azioni che forniscono ai loro possessori particolari diritti.

La Società può altresì emettere warrants.

6.5 L'assemblea straordinaria, nell'ambito del processo di Ammissione a Quotazione presso l'AIM Italia-MAC, in data 21 novembre 2013 ha deliberato:

- un primo aumento di capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.200.000 azioni, con esclusione del diritto di opzione, e riservato a investitori qualificati, suddiviso in due tranche: (i) una prima tranche, di massimi Euro 10.000.000,00 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.000.000 azioni con termine di sottoscrizione al 31 dicembre 2014; (ii) una seconda tranche di Euro 1.000.000,00 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 200.000 azioni, riservato ai sottoscrittori della Prima Tranche a servizio dell'attribuzione di ulteriori azioni ordinarie della Società, le cosiddette bonus shares, con termine finale di sottoscrizione fissato allo scadere del trentesimo giorno successivo al Termine di Bonus Shares, coincidente con il dodicesimo mese di calendario successivo alla data di regolamento di collocamento della Prima Tranche, con delega al consiglio di amministrazione di eseguire detto aumento fissando in misura puntuale il prezzo comunque superiore a quello fissato dall'assemblea e il numero delle nuove azioni da emettersi;
- un secondo aumento di capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 4.900.500,00 (quattromilioni novecentomilacinquecento/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 980.100 azioni con esclusione del diritto di opzione, e riservato a terzi, suddiviso in due tranche: (i) una prima tranche, di massimi Euro 4.455.000,00 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 891.000 azioni con termine di

sottoscrizione al 30 giugno 2014, fermo restando che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a detto aumento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capital relativo alla Prima Tranche; (ii) una seconda tranche di Euro 445.500,00 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 89.100 azioni riservato ai sottoscrittori della Prima Tranche a servizio dell'attribuzione di ulteriori azioni ordinarie della Società, le cosiddette bonus shares, con termine finale di sottoscrizione fissato allo scadere del trentesimo giorno successivo al Termine di Bonus Shares, coincidente con il dodicesimo mese di calendario successivo alla data di regolamento di collocamento della Prima Tranche; con delega al consiglio di amministrazione di eseguire detto aumento fissando in misura puntuale il prezzo comunque superiore a quello fissato dall'assemblea e il numero delle nuove azioni da emettersi. L'offerta relativa a tale secondo aumento è da intendersi condizionata al raggiungimento di sottoscrizioni nell'ambito del primo aumento riservato a investitori qualificati in numero sufficiente a soddisfare i requisiti minimi di flottante previsti dal Regolamento AIM. È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità - motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società - di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda o immobili o altri beni utili alla società ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a creditori della Società e/o partner strategici o finanziari e/o nuovi azionisti al fine di un eventuale obiettivo della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.

L'Assemblea straordinaria del 21 novembre 2013 ha conferito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 30.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni o warrant, con ogni più ampia facoltà di stabilire nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale.

Art. 7 Richiamo della disciplina in materia di Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria

7.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia-MAC, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al d.lgs. 58/1998 (TUF) e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di OPA obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina OPA Richiamata"). La Disciplina OPA Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

7.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel',

istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

7.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina OPA Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

7.4 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

7.5 Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'OPA di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Art. 8 Partecipazione al capitale

8.1 Nel caso in cui le Azioni saranno quotate su AIM Italia-MAC, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei regolamenti relativi all'AIM Italia-MAC di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari a quelle indicate nel Regolamento AIM in relazione alla partecipazione al capitale sociale. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data

dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

8.2 Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto per una percentuale pari all'ammontare della partecipazione acquisita o venduta e non comunicata fino a privare del tutto il socio del diritto di voto per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

8.3 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

9.1 La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, con delibera dell'organo amministrativo.

9.2 L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste.

9.3 I limiti per la emissione delle obbligazioni sono comunque quelli previsti dalla legge.

9.4 Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e ss. C. C..

ARTICOLO 10 - PATRIMONI DESTINATI

10.1 La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze da essa richieste e in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. c.c. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili

ARTICOLO 12 - FINANZIAMENTI

12.1 I soci potranno effettuare finanziamenti alla società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58, e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 13 - RECESSO

13.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

13.2 Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

1. la proroga del termine;

2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.3 I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

In tutti i casi di recesso il socio è tenuto a dare un preavviso di 180 (centoottanta) giorni.

13.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

13.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

13.7 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.8 Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

13.9 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato sulla base di criteri comunemente accettati dai soci.

13.10 Per la liquidazione delle azioni trovano applicazione le disposizioni di legge, come previste dall'art. 2437-quater.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14.1 L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

g) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia-MAC, sarà necessaria la preventiva approvazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nei casi in cui è richiesta dal Regolamento AIM.

14.2 L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni;
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 2447-bis c.c.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

15.2 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso gli amministratori devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 i motivi della dilazione.

15.3 L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.

15.4 Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso (i) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su quotidiani QN, Italia Oggi, IlSole24ore, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, o (ii) spedito mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Qualora le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia-MAC, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento AIM.

15.5 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non provvedono, oppure in loro vece i sindaci, il tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'assemblea.

15.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 16 - SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

16. 1 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

ARTICOLO 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

17.1 Per la costituzione e le deliberazioni della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.

ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

18.1 Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge. È ammesso l'intervento e il voto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza, tele-conferenza etc.) a condizione che tutti gli azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega nonché gli altri partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto. Verificatisi tali presupposti le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18.2 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - MAC, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

18.3 Ai sensi dell'art. 2374 C.C., i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta sola per lo stesso oggetto.

ARTICOLO 19 - PRESIDENZA

19.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, oppure, in caso di sua

assenza o impedimento, nell'ordine, se nominato, dal vice presidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa.

19.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del Segretario.

19.3 Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare ai sensi di legge, per dirigere e regolare la discussione, per stabilire il sistema di votazione, comunque palese, da adottare, nonché per procedere all'accertamento dei risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 20 - DELEGA

20.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

20.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 La rappresentanza può essere conferita per più assemblee

20.4 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

20.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEE SPECIALI

21.1 Ai sensi dell'art. 2376 del C.C., le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni di cui all'art. 6.4 o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

21.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria del presente statuto.

ARTICOLO 22 - ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

22.1 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

22.2 L'impugnazione può essere effettuata nel rispetto delle norme di legge

ARTICOLO 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

23.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

23.3 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

23.4 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.

23.6 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

23.7 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.

23.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

23.10 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

(i) saranno nominati tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno;

(ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

23.11 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

23.12 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

23.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

23.14 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 24 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA. REQUISITI PERSONALI

24.1 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 C.C.

ARTICOLO 25 - Rimborsi e compensi agli Amministratori

25.1 I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se nominato sono stabiliti dall'assemblea.

25.2 I suddetti compensi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

25.3 L'assemblea potrà, inoltre, riconoscere all'organo amministrativo, in misura fissa e/o proporzionale all'utile dell'esercizio ante-imposte, indipendentemente dalla percezione di compensi di cui al punto 25.2, un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale e/o mediante accensione di polizza assicurativa

ARTICOLO 26 CARICHE SOCIALI

26.1 Il consiglio di amministrazione può designare in via permanente un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti e tra persone estranee alla società fissandone, eventualmente, la remunerazione.

26.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, eventualmente nominato dal Consiglio, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

26.3 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti.

26.4 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.

26.5 Il consiglio di amministrazione può in qualunque momento impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

26.6 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

26.7 L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di amministratore delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

ARTICOLO 27 -CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

27.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in uno degli stati appartenenti all'Unione Europea.

27.2 La convocazione del consiglio viene fatta tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di un consigliere almeno due amministratori in carica o di un sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato.

27.3 La convocazione del consiglio di amministrazione, a pena di nullità, deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, raccomandata a mano, messaggio fax o posta elettronica, da spediti almeno otto giorni liberi prima della riunione, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, messaggio fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno un giorno prima dell'adunanza.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno.

27.4 Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi.

27.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovi il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.

27.6 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

27.7 I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

28.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

28.2 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

ARTICOLO 29 - COLLEGIO SINDACALE

29.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi dei quali uno con funzioni di Presidente e da due Sindaci supplenti. I Sindaci sono

nominati dall'Assemblea, che designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

29.2 I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

29.3 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

29.4 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

29.5 Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 C. C.. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

29.6 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

29.7 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

29.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il presidente del collegio sindacale, un membro effettivo e un supplente;

(ii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, è tratto il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Nel caso di presentazione di una sola lista tutti i membri verranno tratti da tale lista.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

29.9 Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di

sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria.

Le medesime regole si osservano in caso di morte o rinuncia di un sindaco.

29.10 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

ARTICOLO 30- RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO

30.1 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni presso la sede amministrativa della società.

30.2 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

30.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso in cui le azioni siano ammesse a quotazione all'AIM Italia -MAC, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione

ARTICOLO 32 BILANCIO

32.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c..

ARTICOLO 33- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso, ai sensi di legge.

ARTICOLO 34- DISPOSIZIONI FINALI

34.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge, e quindi le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47 terzo comma e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive integrazioni e modificazioni:

"Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale conservato presso la società."